



CLUB ALPINO ITALIANO

Via E. Petrella, 19, 20124 Milano

Tel. 02 2057231



REGOLAMENTO

OTCO Tutela Ambiente Montano (CCTAM)

Approvato dalla CCTAM nella seduta del 6 settembre 2014

Modificato dalla CCTAM nella seduta del 29-30 maggio 2015

Approvato dal CC nella seduta del

Titolo I – Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano

COSTITUZIONE, FINALITÀ E SEDE

Articolo 1- Costituzione.

Con delibera del Consiglio Centrale del 30.6.84 e successiva delibera riorganizzativa n. 59/2000 è costituito l'Organo Tecnico Centrale Operativo denominato "Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano" (CCTAM), che opera ai sensi e a norma dello Statuto e del Regolamento del Club Alpino Italiano in vigore.

Art. 2 - Finalità

In accordo con i principi ispiratori del CAI espressi nell'art. 1 del suo statuto, in armonia con gli indirizzi e le posizioni assunte dalle AD e dagli Organi Centrali in materia ambientale, come risultano dai relativi documenti programmatici, in particolare dalle tavole di Courmayeur, dalla Charta di Verona e dal nuovo Bidecalogo, in osservanza del Regolamento OTCO/OTTO vigente e nel rispetto dello Statuto e del Regolamento generale, la CCTAM persegue le seguenti finalità, per la tutela dell'ambiente montano e per sviluppare un'adeguata cultura della montagna:

- a) promuovere e diffondere nell'ambito del sodalizio, a tutti i livelli e trasversalmente ai vari settori d'attività, la consapevolezza dei problemi e dei valori dell'ambiente e della necessità della sua tutela, anche tramite la diffusione di adeguate conoscenze ambientali, tecniche e scientifiche, per contribuire alla formazione di un'adeguata base culturale comune;
- b) promuovere e diffondere al di fuori del CAI, anche in collaborazione con altre associazioni ambientaliste nazionali e sovranazionali e con gli enti di gestione dei Parchi e delle Aree protette, il valore della conoscenza, dello studio e della tutela del territorio montano, e la necessità di perseguire un modello di gestione ambientale sostenibile e compatibile;
- c) proporre al CC opportune iniziative per l'aggiornamento delle normative ambientali del Sodalizio;
- d) promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione in materia di educazione alla sostenibilità, rivolte prevalentemente ai giovani e al mondo della scuola, quale fase di crescita della sensibilità ambientale e della cittadinanza attiva viste come azioni di tutela preventiva;
- e) proporre al Comitato Direttivo Centrale (CDC) e ai Comitati Direttivi Regionali (CDR) opportune iniziative nazionali e sovranazionali per la salvaguardia dell'ambiente naturale e culturale montano, con particolare riguardo ad azioni di tutela preventiva;
- f) informare e documentare i competenti Organi centrali e regionali su ogni situazione dannosa o comunque negativa per l'ambiente naturale e culturale della montagna, suggerendo agli stessi gli interventi opportuni;
- g) supportare tecnicamente, anche con l'ausilio dell'Ufficio Tecnico Ambiente (UTA), l'applicazione in ogni attività del Sodalizio delle normative ambientali vigenti;
- h) sostenere l'azione della Segreteria Tecnica per l'Ambiente;
- i) promuovere la costituzione di analoghe commissioni territoriali, regionali o interregionali, favorendo la formazione e l'aggiornamento dei titolari di dette commissioni, con lo scopo di assicurarne uniformità di intenti ed indirizzi.

Il conseguimento di questi ed ogni altro obiettivo avviene in accordo e nel rispetto delle finalità istitutive e degli indirizzi espressi dal CC e dagli altri organi competenti a livello centrale.

Articolo 3 - Sede.

La Commissione Centrale TAM ha sede presso la Sede Centrale del Sodalizio; può essere fissato un recapito presso il presidente pro tempore della stessa CCTAM.

COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE E DURATA

Articolo 4 - Composizione e rappresentatività

1. La Commissione Centrale TAM, costituita secondo le modalità previste dall'art. 8 del Regolamento per gli OTCO, è formata da sette componenti, possibilmente rappresentativi delle aree regionali o interregionali.
2. I componenti sono nominati dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo (CC), sentito il parere del CDC e del Consigliere Centrale referente, sulla base delle indicazioni dei Gruppi Regionali.
3. Il CDC e il CC nominano il proprio referente presso la CCTAM. Il referente partecipa alle riunioni della Commissione e relaziona al relativo organo sull'operatività della CCTAM.
4. La Commissione si rapporta col territorio per il tramite dei propri OTTO.
In assenza o in carenza della specifica Commissione Territoriale, secondo il principio della sussidiarietà, la CCTAM interfaccia direttamente l'organo periferico regionale o interregionale e/o le sezioni di competenza.

Articolo 5 – Criteri di eleggibilità

Requisito per la nomina è il possesso del titolo di Operatore TAM di primo o secondo livello, non soggetto a provvedimento di sospensione.

Il curriculum del candidato deve attestare l'idoneità a ricoprire la carica in termini di competenza, esperienza e capacità progettuale.

Articolo 6 – Insediamento nuova Commissione

1. Il CC, eletta la nuova CCTAM, convoca la riunione di insediamento della Commissione.
Il componente CCTAM con maggiore anzianità CAI assume l'incarico di Presidente pro-tempore della Commissione.
2. Nella riunione di insediamento la Commissione indica a maggioranza dei presenti il candidato alla carica di Presidente.

Articolo 7 – Struttura della Commissione

1. Il CC elegge il Presidente della CCTAM sulla base delle indicazioni dei suoi componenti e del Consigliere Centrale di riferimento, ai sensi del Regolamento OTCO e OTTO in vigore.
2. Nella prima riunione utile della Commissione, dopo la nomina del Presidente da parte del CC, i componenti eleggono tra loro il vicepresidente e il segretario. Quest'ultimo può essere anche un socio esterno alla Commissione e, in tal caso, non ha diritto di voto.
3. E' facoltà della CCTAM costituire un comitato di presidenza, composto dal presidente, dal vicepresidente e, solo se componente elettivo della Commissione, dal segretario, con il compito di operare in casi di urgenza.
Le eventuali decisioni del comitato dovranno essere ratificate dalla Commissione nella riunione immediatamente successiva.

Articolo 8 –Rapporti con OTTO, GR e Sede Centrale

1. I componenti della CCTAM hanno il compito di curare i rapporti e la comunicazione tra la Commissione e le Commissioni Regionali o Interregionali TAM a loro vicine territorialmente, alle riunioni delle quali dovranno essere invitati.
2. Le Commissioni Regionali o Interregionali TAM operano secondo le norme stabilite dai regolamenti OTTO dei relativi GR, in sintonia con le disposizioni del Regolamento OTCO e OTTO e del Regolamento CCTAM.
3. Requisito per la nomina a componente delle Commissioni Regionali o Interregionali TAM è il possesso del titolo o della qualifica di STAM, ORTAM o ONTAM. Tale requisito non è indispensabile a fronte di documentate competenze acquisite.
4. Gli OTTO, in accordo con i GR, devono trasmettere alla CCTAM, entro il 30 giugno di ogni anno, i loro programmi per l'anno successivo con il relativo preventivo di spesa.
5. La CCTAM esamina e valuta le richieste di contributi pervenuti dagli OTTO, e propone l'erogazione dei relativi finanziamenti, dandone comunicazione ai GR competenti. Entro un mese dalla conclusione del progetto e non oltre il 15 novembre gli OTTO devono trasmettere alla CCTAM il consuntivo del progetto finanziato e la relazione sui risultati raggiunti (**Allegato 2**).
6. Gli OTTO devono trasmettere al CDR e alla CCTAM copia delle convocazioni delle riunioni e dei relativi verbali approvati.
7. Al 31 dicembre di ogni anno il presidente di ogni OTTO presenta al CDR e alla CCTAM la relazione sull'attività svolta nell'anno e sugli obiettivi raggiunti.
8. Il Presidente della CCTAM cura i rapporti e la comunicazione fra la Commissione e gli organi centrali.
9. Entro il 31 agosto di ogni anno il Presidente della CCTAM presenta al CDC il programma delle attività per l'anno successivo e il relativo preventivo di spesa.
10. Al 31 gennaio di ogni anno il Presidente della CCTAM presenta al CDC la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sugli obiettivi raggiunti.

Articolo 9 – Durata

1. I componenti della CCTAM durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per un ulteriore triennio.
2. In caso di dimissioni, di decadenza o cessazione del mandato per qualsiasi causa il CC provvede alla sostituzione. Il nuovo nominato mantiene l'anzianità del componente sostituito.
3. Alla scadenza del mandato triennale i componenti rimangono in carica, nella pienezza dei poteri, fino all'insediamento della nuova CCTAM.

FUNZIONAMENTO E OPERATIVITÀ

Articolo 10 – Convocazione della Commissione

1. La Commissione si riunisce almeno tre volte l'anno, su convocazione del Presidente o, in caso di impedimento, del Vicepresidente, per redigere i programmi e valutare i loro risultati, per programmare l'attività operativa, per redigere bilanci e relazioni conclusive, e per assolvere ad ogni altra funzione di competenza della CCTAM.

2. La convocazione della Commissione, con indicazione dell'O.d.G., viene trasmessa a tutti i componenti della CCTAM, al PG, al Direttore e ai Referenti del CDC e del CC, almeno 10 giorni prima della data della riunione.
Alle riunioni possono essere invitati i presidenti degli OTTO o i loro rappresentanti, e i componenti degli altri OTCO.
La Commissione si riunisce anche su convocazione del PG.
3. Quando opportuno, sono chiamati ad integrare la Commissione, su specifico invito della stessa, i rappresentanti del CAI negli organismi e nei tavoli di lavoro nazionali ed internazionali in cui siano trattate tematiche ambientali e anche rappresentanti di altre associazioni e/o esperti di argomenti e tematiche all'O.d.G..

Articolo 11 – Funzionamento della Commissione

1. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica tra i quali il Presidente o almeno il Vicepresidente.
2. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti con diritto di voto.
3. Il diritto di voto spetta esclusivamente ai componenti della Commissione. Non sono ammesse deleghe di rappresentanza.

Articolo 12 - Funzioni

1. Ai sensi del Regolamento Generale (Art. IV.III.2) e del Regolamento OTCO e OTTO, la CCTAM ha funzioni operative proprie, oltre che propositive e di supporto tecnico all'attività degli Organi centrali del Sodalizio.
2. In accordo con le finalità istitutive e gli indirizzi espressi dal CC, la Commissione svolge le seguenti funzioni:
 - a) valutare iniziative e progetti interni ed esterni al Sodalizio comportanti impatti ambientali;
 - b) proporre al CC e al CDC opportune iniziative per l'attività di ricerca, di salvaguardia, e di gestione sostenibile dell'ambiente, con speciale riguardo a quello montano;
 - c) supportare in modo consultivo e operativo ogni azione e iniziativa del Sodalizio e dei suoi organi centrali e periferici che riguardino l'ambiente in senso lato;
 - d) individuare e cogliere le possibilità di collaborazione con associazioni esterne al sodalizio e con i vari livelli amministrativi dello Stato, in particolare con gli Enti Parchi, in progetti e attività riguardanti la gestione e la tutela dell'ambiente montano, per supportare le iniziative volte a conseguire gli obiettivi propri della politica ambientale del CAI
 - e) individuare e cogliere le possibili opportunità, collaborando in particolare con le istituzioni scolastiche, di inserire nel processo educativo dei giovani le necessarie riflessioni sui valori fondamentali della tutela ambientale
 - f) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori TAM nazionali.
 - g) coordinare, indirizzare e sostenere le attività degli OTTO corrispondenti, anche per quanto attiene la formazione degli operatori regionali e sezionali;
 - h) partecipare alla formazione dei titolati degli altri OTCO del Sodalizio.
3. La CCTAM, in qualità di commissione tecnica trasversale ad altri settori d'attività del CAI, può essere chiamata ad interagire sia con le altre Commissioni, sia con enti ed istituzioni esterni, al fine di fornire un supporto tecnico-scientifico ed informativo al CDC e al CC, perché questi possano operare tutelando l'ambiente, in generale e quello montano in particolare.

Articolo 13 – Attività

Per esercitare le proprie funzioni la CCTAM svolge attività di:

- a) redazione di dossier in cui vengono analizzate problematiche riguardanti:
 - iniziative politiche e legislative relative ad ambiti in cui si ravvisino necessità di tutela e salvaguardia ambientale propri del Sodalizio;
 - progetti del Sodalizio riferibili all'ambiente e al territorio montano;

- partecipazioni con altri enti e associazioni ad iniziative o a progetti in ambito ambientale;
- b) consulenza tecnica, in eventuale stretta collaborazione con altri OTC, per tutte le azioni che gli Organi centrali dovranno o vorranno intraprendere;
- c) partecipazione a progetti relativi alla formazione dei titolati del Sodalizio;
- d) promozione di iniziative volte alla diffusione di un'adeguata base culturale comune a tutti i soci;
- e) organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per Operatori Nazionali TAM (ONTAM);
- f) redazione di pubblicazioni e materiale divulgativo e didattico riguardante necessità e problematiche settoriali di propria competenza;
- g) organizzazione di conferenze, manifestazioni, dibattiti e mostre anche in collaborazione con gli altri OTCO;
- h) organizzazione di iniziative di informazione, educazione e formazione ambientale anche in collaborazione con gli altri OTCO;
- i) organizzazione del Congresso Nazionale degli Operatori TAM, dedicato al dibattito di temi attinenti alle finalità istituzionali, con scopi, tempi e modalità definiti in sede di convocazione;
- j) partecipazione in rappresentanza del Sodalizio a convegni, seminari, e altre iniziative su tematiche di salvaguardia delle montagne;
- k) coordinamento sostegno e controllo delle attività degli OTTO dipendenti con riferimento agli indirizzi generali e ai progetti;
- l) gestione dell'albo dei titolati TAM;
- m) elaborazione del programma annuale e richiesta di assegnazione delle risorse finanziarie;
- n) ogni altra attività volta a conseguire gli obiettivi propri.

Articolo 14 – Gruppi di lavoro

La Commissione, per attuare le azioni programmate, può costituire gruppi di lavoro, finalizzati ad uno specifico compito, con una composizione ed una scadenza definita.

1. I componenti dei gruppi di lavoro sono individuati preferibilmente tra i soci, qualificati e non, in particolare ricorrendo alle competenze dei qualificati TAM; se necessario è possibile richiedere la collaborazione ad esperti, a titolo gratuito o oneroso e in quest' ultimo caso l'impegno spetta al CDC.
Il gruppo di lavoro deve ottemperare al mandato assegnato entro un termine prestabilito.

2. I gruppi di lavori costituiti dalla Commissione vengono approvati e ratificati dal CC.

Titolo II – Operatori Tutela Ambiente Montano

COSTITUZIONE E ATTIVITÀ

Articolo 15 - Operatori TAM

1. Per conseguire i propri scopi istituzionali in materia di tutela ambientale il CAI si avvale anche di propri Operatori, distinti in vari livelli di competenza:
 - nazionale (secondo livello)
 - regionale (primo livello)
 che operano secondo gli indirizzi stabiliti dalla CCTAM, direttamente o tramite i relativi OTTO.
A questi si aggiunge il livello sezionale, con dipendenza tecnica diretta dall'OTTO competente.
2. Gli Operatori TAM si distinguono, secondo la loro competenza territoriale, in:
 - ONTAM: Operatore Nazionale TAM (secondo livello)
 - ORTAM: Operatore Regionale TAM (primo livello)
 - STAM: Qualificato Sezionale TAM

3. Presso la Sede Centrale del C.A.I. è istituito l'apposito Albo Titolati, in cui sono iscritti gli Operatori TAM Nazionali e Regionali (ONTAM e ORTAM). L'albo viene aggiornato annualmente su indicazione della CCTAM e degli OTTO.
4. L'albo dei Qualificati Sezionali (STAM) è istituito presso il GR ed è tenuto aggiornato dal relativo OTTO.
5. La CCTAM, sentito anche il parere dell'OTTO di riferimento, può inoltre nominare "Operatore Emerito" il titolato particolarmente meritevole che abbia maturato un'anzianità operativa di almeno 10 anni consecutivi. La nomina viene riportata sull'Albo e annotata sul libretto personale, che da quel momento non ha più necessità di essere sottoposto a vidimazione.

Articolo 16 – Qualifica e caratteristiche dell'Operatore TAM

Gli operatori TAM, di cui all'art. 15, sono soci volontari, qualificati e aggiornati da appositi corsi formativi organizzati ai vari livelli (nazionali, regionali, sezionali) che si impegnano ad effettuare le attività previste dal presente regolamento negli ambiti di loro competenza.

I requisiti essenziali del titolato TAM sono:

1. esperienza, anche escursionistica, maturata soprattutto attraverso la pratica associativa e finalizzata alla conoscenza del territorio;
2. competenze storiche, naturalistiche e geografiche generali, tali da caratterizzarlo come uomo di cultura e conoscenza del proprio ambiente;
3. conoscenza delle problematiche ambientali, per poter diffondere i valori della tutela dell'ambiente montano e di un modello equilibrato e sostenibile di fruizione del territorio;
4. capacità organizzative adeguate, per poter proporre e sviluppare programmi e progetti;
5. attitudine alle relazioni umane quale strumento di interazione;
6. attitudini didattiche - divulgative e capacità di comunicazione;
7. conoscenza della struttura organizzativa e delle politiche del CAI

Articolo 17 – Nomina

1. Il titolo di Operatore o Qualificato TAM si acquisisce attraverso appositi corsi formativi, ai vari livelli.

L'accesso ai corsi di formazione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti, come previsto dall'art. 31 del Regolamento OTCO e OTTO:

a) essere socio ordinario o familiare:

- con almeno due anni compiuti di iscrizione al Sodalizio, per ONTAM / ORTAM
- per STAM è sufficiente l'iscrizione al CAI

b) avere compiuto:

- il 23° anno di età, per gli ONTAM
- il 21° anno di età, per gli ORTAM
- il 18° anno di età, per i STAM

Per accedere ai corsi di ONTAM è necessario che l'aspirante abbia svolto almeno due anni di attività con la qualifica di ORTAM.

Per accedere ai corsi di ORTAM è necessario che l'aspirante sia in possesso della qualifica di STAM conseguita almeno nell'anno solare precedente. È possibile accettare l'iscrizione di soci CAI non qualificati TAM che abbiano comunque acquisito le conoscenze previste per gli STAM, certificate dal presidente della Sezione di appartenenza o dall'OTTO organizzatore.

2. I soci che hanno superato con esito positivo il percorso formativo regionale o nazionale, vengono proposti dalla CCTAM al CC per il riconoscimento del relativo titolo di Operatore TAM. Con la nomina, viene consegnato al socio il libretto personale ed il suo nominativo viene inserito nell'Albo degli Operatori TAM Nazionali e Regionali.
3. I soci che hanno superato con esito positivo il percorso formativo sezionale, vengono segnalati dall'OTTO al Presidente di Sezione, che rilascia la qualifica di Qualificato TAM Sezionale. Il suo nominativo è inserito nell'Albo dei Qualificati Sezionali, istituito dal GR di appartenenza.

4. Dopo la nomina formale, gli Operatori TAM acquisiscono la competenza ad operare nell'ambito delle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 18 – Funzioni dell'Operatore

1. L'operatore TAM svolge le sue attività preferibilmente all'interno di Scuole, Commissioni e strutture sezionali, regionali e nazionali, perseguendo la politica ambientale del CAI secondo le linee definite dai documenti programmatici o di indirizzo del Sodalizio e le indicazioni degli Organi Tecnici TAM competenti.

Le attività svolte al di fuori del CAI devono essere espressamente autorizzate dal Presidente dell'organo tecnico di riferimento.

In particolare, svolge attività per:

- a) La diffusione all'interno delle sezioni dei valori e della conoscenza delle tematiche ambientali, anche collaborando con le altre attività sezionali.
 - b) La formazione sulle tematiche dell'ambiente all'interno dei corsi e delle scuole CAI, con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale delle varie attività del CAI.
 - c) La formazione sulle tematiche ambientali rivolta all'esterno dell'Associazione, mediante corsi, seminari e attività sul territorio, per diffondere e sviluppare una cultura della montagna attenta ai valori dell'ambiente;
 - d) La segnalazione di emergenze ambientali agli Organi Direttivi Sezionali, Regionali e Nazionali, attraverso adeguata documentazione.
 - e) La valutazione dell'impatto delle infrastrutture sull'ambiente montano.
 - f) La valutazione dell'eco-compatibilità delle strutture costruite e/o gestite dal CAI (rete sentieristica, ferrate, rifugi, palestre di arrampicata) e delle attività sezionali svolte a vario livello sul territorio, in applicazione dei codici di autoregolamentazione esistenti e secondo le linee guida in materia ambientale espresse dagli organi competenti del CAI.
 - g) La rappresentanza del CAI negli enti preposti alla gestione ambientale e naturalistica del territorio (parchi, oasi, ecc) e nelle associazioni ambientaliste. In tale contesto l'Operatore agisce solo ed esclusivamente per delega della rappresentanza legale dell'Associazione (Sezioni, Gruppo Regionale e Comitato Direttivo Centrale) con cui si rapporta tramite l'Organo Tecnico competente, senza potere decisionale.
La sua attività deve seguire gli indirizzi generali di politica ambientale del CAI e deve realizzarsi mediante confronto continuo con i deleganti e con gli organi tecnici di riferimento (CCTAM e OTTO).
 - h) La consulenza sulle problematiche ambientali ai vari organi direttivi CAI, mediante discussione ed approfondimento nelle relative Commissioni TAM.
 - i) La realizzazione di progetti di studio sui problemi del territorio montano, anche acquisendo ed elaborando i dati necessari.
 - j) La realizzazione di progetti di informazione ed educazione ambientale;
 - k) La partecipazione a progetti, seminari e altri incontri sui temi ambientali proposti dal CAI o da altri soggetti esterni all'Associazione.
2. Nello svolgimento delle sue attività, l'Operatore è chiamato a collaborare con gli Organi di governo del CAI e gli altri Organi Tecnici del CAI.
In particolar modo l'attività per i punti 1.b) e 1.e) va concordata e condotta con le altre figure tecniche competenti per il settore interessato. L'Operatore può inoltre chiedere la collaborazione di altri Titolati TAM esperti in settori specifici.
Gli Operatori TAM sono tenuti a mettere le proprie competenze a disposizione di tutto il sodalizio.
 3. Gli Operatori Sezionali TAM operano di norma in ambito sezionale o all'interno di altre attività sviluppate dagli organi tecnici in affiancamento a titolati di 1° e 2° livello.
 4. Gli Operatori TAM, ai vari livelli, prestano la propria opera a titolo volontario e non possono essere retribuiti. Hanno diritto ai rimborsi spese per missione, secondo le norme previste dai regolamenti CAI.

Articolo 19 – Verifica attività

1. Il titolato TAM (ONTAM e ORTAM) deve annotare gli aggiornamenti effettuati sul libretto personale di qualifica, che viene fatto vidimare annualmente dall'Organo Tecnico di riferimento, inviandolo o consegnandolo in occasione degli incontri programmati.
2. La valutazione dell'attività dell'Operatore è di competenza degli organi tecnici di riferimento, CCTAM e OTTO.
3. L'Operatore TAM (ONTAM, ORTAM) e il Qualificato STAM relazionano annualmente sull'attività svolta, compilando l'apposito modulo (**Allegato 1**). Il modulo deve essere inviato all'Organo Tecnico di riferimento e al Presidente della Sezione di appartenenza.

Articolo 20 – Attività aggiornamento

1. Il titolato TAM (ONTAM e ORTAM) è tenuto a partecipare ai seminari di aggiornamento o agli incontri promossi dall'OT di riferimento. In tali occasioni l'OT potrà vidimare il libretto personale.
2. Qualora il CAI promuovesse attività di aggiornamento generalizzato per titolati, i titolati TAM sono tenuti a frequentarli.
3. La partecipazione ai Corsi di aggiornamento costituisce, salvo giustificato motivo, condizione indispensabile per il mantenimento del titolo.

Articolo 21 – Sospensione e perdita del titolo

1. La Commissione Centrale TAM, nell'ambito delle verifiche dell'attività degli ONTAM o su segnalazione degli OTTO per quanto riguarda gli ORTAM, può proporre al CDC di sospendere per un biennio i titolati TAM che abbiano dato segni di inoperatività senza giustificato motivo.

Si considerano segni di inoperatività:

- la mancata partecipazione ad almeno un corso di aggiornamento negli ultimi due anni;
 - mancato invio della documentazione richiesta sull'attività svolta;
 - segnalazione di inadempienze da parte dell'Organo Tecnico di riferimento.
2. L'operatore TAM può richiedere entro il 30 novembre la sospensione volontaria per un biennio. La sospensione decorre dall'anno successivo alla richiesta.
 3. La CCTAM può proporre al CDC la riammissione dei titolati TAM sospesi, qualora si verificano le condizioni opportune.
 4. La Commissione Centrale TAM può proporre al CDC la definitiva perdita del titolo di ONTAM o ORTAM e la definitiva cancellazione dall'Albo, qualora si presentino le seguenti condizioni:
 - persistenza delle condizioni per la sospensione al termine del biennio;
 - comportamenti o azioni gravemente contrarie all'etica del CAI;
 - cessazione della qualifica di socio
 5. L'operatore TAM può richiedere entro il 30 novembre la cancellazione volontaria dall'albo dei titolati. Le dimissioni decorrono dall'anno successivo alla richiesta.
 6. La sospensione e la perdita della qualifica di STAM sono normati dal regolamento dell'OTTO di riferimento o da direttive regionali.

7. Gli Operatori TAM devono rinnovare l'iscrizione al CAI entro il 31 marzo. Decorso tale termine, cessa la copertura assicurativa ed è inibita ogni attività operativa o didattica fino al rinnovo dell'iscrizione, da effettuarsi comunque entro e non oltre il 31 ottobre.

Articolo 22 – Principio di sussidiarietà

1. Nei GR ove gli OTTO TAM non siano operanti, i compiti di loro pertinenza possono essere svolti dalla CCTAM.
2. I titolati ORTAM operano di norma nei GR di competenza. Qualora il GR non abbia provveduto alla costituzione del relativo OTTO TAM, o in mancanza o in carenza di titolati regionali, le funzioni di competenza possono essere svolte da ORTAM e da STAM di altri GR o da ONTAM.
3. I Qualificati Sezionali TAM operano di norma all'interno della propria sezione. In mancanza od in carenza di qualificati sezionali, le funzioni di competenza possono essere svolte da STAM di altre sezioni, da ORTAM o da ONTAM, secondo le direttive del GR e/o della CCTAM

Titolo III – Corsi di Formazione e Aggiornamento per Operatori TAM

Articolo 23 - Regolamento dei Corsi

1. I corsi di formazione TAM (ONTAM, ORTAM e STAM) vengono promossi, organizzati e curati dalla CCTAM e dagli OTTO, secondo le proprie competenze.
2. I corsi per titolati e qualificati TAM sono normati dal "Regolamento Corsi Operatori TAM", approvato dalla CCTAM.

Titolo IV – Norme finali

Articolo 24 - Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano

Per tutto quanto non è espressamente previsto da questo Regolamento, si richiamano le disposizioni del Regolamento OTCO e OTTO, dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano e le norme emanate dai competenti organi sociali.

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI.

Articolo 25 – Modifiche

La CCTAM può apportare successive modifiche al presente Regolamento.
Le modifiche entrano in vigore solo dopo l'approvazione da parte del CC.

Abbreviazioni usate

CC:	Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo (ex Consiglio Centrale)
CCTAM:	Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano
CDC:	Comitato Direttivo Centrale (ex CdP = Comitato di Presidenza)
CDR:	Comitato Direttivo Regionale (ex Delegazione Regionale)
CITAM:	Commissione Interregionale Tutela Ambiente Montano
CRTAM:	Commissione Regionale Tutela Ambiente Montano
GR:	Gruppo Regionale
ONTAM:	Operatore Nazionale TAM
ORTAM:	Operatore Regionale TAM
OT:	Organo tecnico
OTCO:	Organo Tecnico Centrale Operativo
OTTO:	Organo Tecnico Territoriale Operativo
PG:	Presidente Generale
PR:	Presidente Regionale
STAM:	Qualificato Sezionale TAM
UTA:	Ufficio Tecnico Ambiente